## REGOLAMENTO (CE) N. 1795/95 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3238/94 che fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1661/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli, ivi compresi i prodotti trasformati a favore di Israele e della Turchia (2),

considerando che il regolamento (CE) n. 3238/94 della Commissione (3) stabilisce le regole per la gestione degli elementi mobili; che è opportuno completare questo regolamento includendo i contingenti applicabili a certe merci originarie di Israele e della Turchia;

considerando che il regolamento (CE) n. 1200/95 della Commissione (1) fissa, all'articolo 1, paragrafo 2, la base di calcolo degli elementi agricoli ridotti applicabili a partire dal 1º luglio 1995 negli accordi preferenziali che prevedono una tale riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati fuori allegato II,

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3238/94 è modificato come segue :

- 1) All'articolo 1 viene aggiunto il seguente paragrafo 3:
  - 3. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
  - "merci originarie d'Israele", le merci che rispondono alle condizioni fissate dal protocollo sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (');
  - "merci originarie della Turchia", le merci che rispondono alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 428/73 del Consiglio, del 5 febbraio 1973, relativo all'applicazione delle decisioni n. 5/72 e n. 4/72 del consiglio di associazione previsto dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità e la Turchia (\*\*).

- 2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:
  - I contingenti tariffari delle merci sottoposte ad un elemento agricolo ridotto sono gestiti dalla Commissione, che può prendere tutte le misure amministrative utili ad assicurarne una gestione efficace.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

GU n. L 158 deil'8. 7. 1995, pag. 1. GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 30.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 8.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 136 del 28. 5. 1975 pag. 3.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73. •